

## D.C.C. N. 16 DEL 11.10.2013 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO T.A.R.E.S. PER L'ANNO 2013

Il **Sindaco** illustra il provvedimento in esame. La TARES (tassa rifiuti e servizi) - osserva - sostituisce, come già anticipato in sede di approvazione del relativo regolamento, la TARSU (tariffa rifiuti solidi urbani) che è stata applicata fino al 2012. La nuova tassa - aggiunge - copre il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti. Per coprire il costo degli altri servizi è stato previsto, per legge, un incremento di 30 centesimi per metro quadrato, rispetto alle precedenti imposte. La quota relativa ai 30 centesimi sarà versata allo Stato.. Precisa quindi che ai fini della determinazione della tariffa è necessario conoscere i costi del servizio che si ricavano dal piano finanziario, predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Moriondo Torinese, in due versioni alternative le cui differenze vengono illustrate dal Segretario comunale nella sua veste di Responsabile del servizio tributi. Sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzioni delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra il 85,07% per le utenze domestiche e il 14,93% per quelle non domestiche. Il calcolo, aggiunge, è stato laborioso, ma congruo e soddisfacente.

Dopodiché,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il

quale viene, tra l'altro, stabilito che :

¶ **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni denominata - **TARES**

¶ **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

¶ **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

¶ **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

¶**comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

¶**comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

¶**comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ufficio tributi del Comune di Moriondo Torinese;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013.";

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore del conto ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1,e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

**D E L I B E R A**

1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte.
2. Di approvare, per l'anno 2013, la nuova tariffa e il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) rispettivamente disciplinati dall'art. 14, comma 29 e comma 32, del D.L. 201/2011 convertito in legge con l'art. 1, comma 1 della Legge 22/12/2011 nr. 214 e s.m.i., relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Di approvare la relazione esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARES per l'anno 2013, che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare per l'anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previste dalla relazione esplicativa allegata e sostanziale e qui di seguito riportate.

#### UTENZE DOMESTICHE

Tipologia Quota fissa

€/mq 0,34708

Quota variabile

€/kg 0,07527

kb  $Q_{uv} * C_u * K_b$

Nuclei familiari composti da 1 persona	0,6	59,08226
Nuclei familiari composti da 2 persone	1,4	137,85861
Nuclei familiari composti da 3 persone	1,8	177,24679
Nuclei familiari composti da 4 persone	2,2	216,63496
Nuclei familiari composti da 5 persone	2,9	285,56427
Nuclei familiari composti da 6 o più persone	3,4	334,79949

#### UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Attività Quota fissa

€/mq 0,25603

Quota variabile

€/kg 0,07527

Tariffa totale

€/mq

Kc prop

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,32

2 Campeggi, distributori carburanti

0,67

3 Stabilimenti balneari

0,38

4 Esposizioni, autosaloni

0,30

5 Alberghi con ristorante

1,07

6 Alberghi senza ristorante

0,80

7 Case di cura e riposo

0,95

8 Uffici, agenzie, studi professionali

1,00

9 Banche ed istituti di credito	
	0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
	0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
	1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	
	0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
	0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione	
	0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	
	0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	
	1,54
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21 Discoteche, night club	1,04
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,09
g1 Utenze giornaliere: Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	4,84
g1 Utenze giornaliere: Bar caffè pasticcerie	3,64
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	
	3,50

5. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%.

6. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2013.

7. Di dare atto che il versamento della maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato di cui all'art. 14, comma 13, del D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione.

8. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) avvenga mediante modello F24.

9. Di dare atto che la gestione e la riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune.

10. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia.

11. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

12. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopodiché,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO**, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica in relazione alle proprie competenze ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario comunale  
(dottor Daniele Zaia)